

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1988

che modifica la direttiva 74/150/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote

(88/297/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 74/150/CEE⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/890/CEE⁽⁵⁾, prevede nel suo allegato II tutta una serie di elementi o di caratteristiche recanti la menzione « DP », che significa che sono o devono essere adottate direttive comunitarie; che una regolamentazione comunitaria per alcuni di questi elementi o caratteristiche è diventata superflua, dato che, nell'attuale costruzione dei trattori, essi sono presenti di meno in meno oppure sono sostituiti da altri dispositivi diventati nel frattempo obbligatori;

considerando che tra le prescrizioni comunitarie necessarie per ottenere l'omologazione CEE di un tipo di trattore quelle relative a detti elementi o caratteristiche

possono essere sostituite dalla constatazione della loro conformità alle indicazioni ed ai dati dei costruttori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II, rubriche 7.3.4, 7.5 e 7.6.3 della direttiva 74/150/CEE la menzione « DP » è sostituita dalla menzione « CONF ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 3. 4. 1987, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 190 e GU n. C 94 dell'11. 4. 1988, pag. 66.

⁽³⁾ GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.